




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni amministrative **2012**



**Calendario
delle operazioni elettorali**



Avvertenza

La pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, a decorrere dal giorno della convocazione dei comizi e sino alla conclusione del procedimento elettorale.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

Calendario

Data		Giorni ante voto	Data		Giorni ante voto
22 marzo,	<i>giovedì</i>	45°	13 aprile,	<i>venerdì</i>	23°
23 marzo,	<i>venerdì</i>	44°	14 aprile,	<i>sabato</i>	22°
24 marzo,	<i>sabato</i>	43°	15 aprile,	<i>domenica</i>	21°
25 marzo,	<i>domenica</i>	42°	16 aprile,	<i>lunedì</i>	20°
26 marzo,	<i>lunedì</i>	41°	17 aprile,	<i>martedì</i>	19°
27 marzo,	<i>martedì</i>	40°	18 aprile,	<i>mercoledì</i>	18°
28 marzo,	<i>mercoledì</i>	39°	19 aprile,	<i>giovedì</i>	17°
29 marzo,	<i>giovedì</i>	38°	20 aprile,	<i>venerdì</i>	16°
30 marzo,	<i>venerdì</i>	37°	21 aprile,	<i>sabato</i>	15°
31 marzo,	<i>sabato</i>	36°	22 aprile,	<i>domenica</i>	14°
1 aprile,	<i>domenica</i>	35°	23 aprile,	<i>lunedì</i>	13°
2 aprile,	<i>lunedì</i>	34°	24 aprile,	<i>martedì</i>	12°
3 aprile,	<i>martedì</i>	33°	25 aprile,	<i>mercoledì</i>	11°
4 aprile,	<i>mercoledì</i>	32°	26 aprile,	<i>giovedì</i>	10°
5 aprile,	<i>giovedì</i>	31°	27 aprile,	<i>venerdì</i>	9°
6 aprile,	<i>venerdì</i>	30°	28 aprile,	<i>sabato</i>	8°
7 aprile,	<i>sabato</i>	29°	29 aprile,	<i>domenica</i>	7°
8 aprile,	<i>domenica</i>	28°	30 aprile,	<i>lunedì</i>	6°
9 aprile,	<i>lunedì</i>	27°	1 maggio,	<i>martedì</i>	5°
10 aprile,	<i>martedì</i>	26°	2 maggio,	<i>mercoledì</i>	4°
11 aprile,	<i>mercoledì</i>	25°	3 maggio,	<i>giovedì</i>	3°
12 aprile,	<i>giovedì</i>	24°	4 maggio,	<i>venerdì</i>	2°
			5 maggio,	<i>sabato</i>	1°

6 e 7 maggio 2012, domenica e lunedì
giorni della votazione

Data		Giorni post voto	Data		Giorni post voto
8 maggio,	<i>martedì</i>	1°	14 maggio,	<i>lunedì</i>	7°
9 maggio,	<i>mercoledì</i>	2°	15 maggio,	<i>martedì</i>	8°
10 maggio,	<i>giovedì</i>	3°	16 maggio,	<i>mercoledì</i>	9°
11 maggio,	<i>venerdì</i>	4°	17 maggio,	<i>giovedì</i>	10°
12 maggio,	<i>sabato</i>	5°	18 maggio,	<i>venerdì</i>	11°
13 maggio,	<i>domenica</i>	6°	19 maggio,	<i>sabato</i>	12°

20 e 21 maggio 2012, domenica e lunedì
giorni della votazione di ballottaggio

Scadenze dei principali adempimenti

*per l'elezione diretta
del sindaco e del consiglio comunale
di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012
(turno di ballottaggio
domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012)*

giovedì 22 marzo

45° giorno antecedente quello della votazione

- **Il sindaco pubblica il manifesto di convocazione dei comizi elettorali**, con il quale è dato avviso agli elettori della data dell'elezione:

- primo turno di votazione: **domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012**;
- eventuale turno di ballottaggio: **domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012**.

(art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

(art. 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10)

- **Inizia il periodo** durante il quale:

- a) **il consiglio comunale** può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili (*fino all'elezione del nuovo consiglio*);

(art. 38, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

- b) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

- c) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali**:

- 1) in tutte le trasmissioni giornalistiche informative **la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali**, è limitata

esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

(art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

- 2) **la comunicazione politica radio-televisiva** si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

(art. 4, comma 1, della legge 28/2000)

- 3) **la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica** comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 28/2000 *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

(art. 4, comma 9, della legge 28/2000)

- 4) **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

(art. 5, comma 2, della legge 28/2000)

- d) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive locali** *(fino alla data di chiusura della campagna elettorale)*:

- 1) **i programmi di comunicazione politica** devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

(art. 3 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 2) **i programmi di informazione** devono garantire pluralismo;

(art. 4, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 3) in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

(art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

4) possono essere trasmessi **messaggi politici a pagamento**;

(art. 5, comma 1, e art. 6 del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

5) possono essere trasmessi messaggi politici autogestiti a titolo gratuito;

(art. 5, comma 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle telecomunicazioni 8 aprile 2004)

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

e) **gli editori di quotidiani e periodici** che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità (*fino al penultimo giorno prima della data delle elezioni*).

Sono ammessi soltanto:

- 1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
- 2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;
- 3) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

(art. 7 della legge 28/2000)

f) **il personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato a effettuare lavoro straordinario per lo svolgimento delle elezioni comunali, entro limiti fissati in legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*fino al trentesimo giorno successivo a quello delle elezioni*);

(art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8)

(art. 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali, sottoscritto il 1° agosto 2002, ed art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico-area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004)

g) **il personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni comunali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*);

(art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

h) **i comuni**, su richiesta delle forze politiche che partecipano alla consultazione elettorale, mettono a disposizione, senza oneri a carico dei propri bilanci, locali di loro proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 19, comma 1, della legge 515/1993)

martedì 27 marzo

*5° giorno successivo
a quello della pubblicazione del manifesto
di convocazione dei comizi elettorali
(40° giorno antecedente quello della votazione)*

- ▶ **Il Presidente del Tribunale competente costituisce** l'Ufficio centrale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

(art. 71 del testo unico 570/1960)

- ▶ **Scade il termine entro il quale:**

- a) **i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea**, che intendono partecipare alle elezioni degli organi del comune in cui sono residenti, presentano al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune;¹

(art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197)

- b) **le emittenti radiofoniche e televisive** nazionali comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la collocazione nel palinsesto dei contenitori per la trasmissione di messaggi autogestiti.

(art. 4, comma 8, della legge 28/2000)

- ▶ **Inizia il periodo entro cui gli elettori affetti da gravissime infermità**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, **e quelli affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo in cui dimorano (*fino al ventesimo giorno antecedente quello della votazione*).

(art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1)

lunedì 2 aprile

34° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Ore 8.00 — Inizia la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale**

¹ I Paesi aderenti all'Unione Europea, oltre all'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

presso la segreteria del comune.

(art. 1 del decreto legge 27 febbraio 2012, n. 15)

- ▶ **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

(art. 28, comma 12, e art. 32, comma 11, del testo unico 570/1960)

- ▶ **Scade il termine per la eliminazione delle cause di ineleggibilità** (con l'eccezione del direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, per i quali il termine è scaduto 180 giorni prima della data di scadenza del consiglio in carica).

(art. 60, commi 2 e 3, del testo unico 267/2000)

martedì 3 aprile

33° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Ore 12.00 — Scade il termine per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale** presso la segreteria del comune.

(art. 1 del decreto legge 15/2012)

- ▶ **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

(art. 28, comma 12, e art. 32, comma 11, del testo unico 570/1960)

mercoledì 4 aprile

*1° giorno successivo a quello della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle candidature
(32° giorno antecedente quello della votazione)*

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

- ▶ **Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale:**
 - a) **esamina le candidature** presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

(art. 33 del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 33, comma 1, lettera e-bis), del testo unico 570/1960)

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **comunica ai delegati di lista le decisioni** di ricusazione della lista o di esclusione di candidati;

- d) **dà immediata comunicazione delle decisioni adottate** rispettivamente al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 34 del testo unico 570/1960)

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI

► **Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale:**

- a) **esamina le candidature** presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

(art. 30 del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 30, comma 1, lettera e-bis), del testo unico 570/1960)

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **comunica ai delegati di lista le decisioni** di ricusazione della lista o di esclusione di candidati;

(art. 30, comma 1, lettera e-ter), del testo unico 570/1960)

- d) **dà immediata comunicazione delle decisioni adottate**, rispettivamente, al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 31 del testo unico 570/1960)

► **Scade il termine:**

- a) entro il quale **la giunta comunale** individua gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate solo dai candidati alla carica di sindaco e dalle liste che partecipano alla consultazione.

(art. 13, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18)

(art. 72, della legge regionale 18 dicembre 20071, n. 28)

- b) **per la nomina, da parte del Presidente della Corte d'appello**, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione;

(art. 35, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

► **Inizia il periodo durante il quale:**

- a) l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati, compresi le sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno;

(art. 71, legge regionale 28/2007)

- b) **è vietata la propaganda elettorale** luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale;

(art. 74, legge regionale 28/2007)

(art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

- c) per un più agevole esercizio della propaganda elettorale è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale;

(art. 74, legge regionale 28/2007)

- d) **le riunioni e i comizi elettorali** possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore;

(art. 7, comma 1, della legge 130/1975)

- e) **è possibile l'invio di propaganda elettorale** a tariffa postale agevolata;

(art. 17 della legge 515/1993)

- f) **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere** messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, con modalità e procedure stabilite in legge;

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

(art. 5, comma 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- g) **le emittenti nazionali possono trasmettere** esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

(art. 3, comma 7, della legge 28/2000)

Le operazioni di seguito descritte si svolgono solo se nella giornata di mercoledì la Commissione elettorale circondariale ha sollevato contestazioni in sede di esame delle candidature.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

► **La Commissione elettorale circondariale:**

- a) **si riunisce per udire**, eventualmente, **i delegati** di lista (che hanno preso cognizione delle contestazioni già nella giornata di domenica), **per decidere sulle contestazioni** effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e nuovi contrassegni e per deliberare sulle modifiche effettuate;

(art. 1 del d.l. 15/2012)

(art. 33, comma 3, del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 33, comma 1, lettera e-bis), del testo unico 570/1960)

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate, rispettivamente, al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 34 del testo unico 570/1960)

**ELEZIONI NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI**

- **I delegati di lista** (ai quali la Commissione già nella giornata di mercoledì aveva a tal fine assegnato un termine di 48 ore) presentano i nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati.

(art. 30, comma 1, lettera b), del testo unico 570/1960)

- **La Commissione elettorale circondariale:**

- a) **si riunisce per decidere** in ordine ai nuovi contrassegni presentati in luogo di quelli ricusati;

(art. 30, comma 1, lettera b), del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **e il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 30, comma 1, lettera e-bis), del testo unico 570/1960)

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate, rispettivamente, al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 31 del testo unico 570/1960)

<i>tra</i>	<i>tra</i>
venerdì 6 aprile	<i>il 30°</i>
<i>e</i>	<i>e</i>
domenica 8 aprile	<i>il 28° giorno antecedente quello della votazione</i>

- **Entro i due giorni successivi alla ricezione** della comunicazione delle candidature ammesse, **il responsabile dell'ufficio elettorale** ripartisce in sezioni gli spazi per la propaganda elettorale e assegna tali sezioni ai candidati alla carica di sindaco e alle liste che partecipano alla consultazione elettorale.

(art. 73 della legge regionale 28/2007)

mercoledì 11 aprile

*25° giorno antecedente quello della votazione
(20° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto
di convocazione dei comizi elettorali)*

- **Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, col mezzo postale più rapido, la **cartolina-avviso** recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione.

(art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)

tra
mercoledì 11 aprile
e
lunedì 16 aprile

tra
il 25°
e
il 20° giorno antecedente quello della votazione

- Previo avviso al pubblico con manifesto affisso nell'albo pretorio con due giorni di anticipo, la **Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede alla nomina degli scrutatori compresi nell'apposito albo in numero pari a quello occorrente e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento.

(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

lunedì 16 aprile

20° giorno antecedente quello della votazione

- **Scade il termine entro il quale il Presidente della Corte d'appello** trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali.

(art. 35, comma 4, del testo unico 361/1957)

- **Scade il termine** entro il quale:
 - a) **gli elettori affetti da gravissime infermità**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, **e quelli affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono

iscritti la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo in cui dimorano;

(art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1)

- b) il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione di cui al punto precedente, include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto a domicilio e rilascia ai richiedenti stessi l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

(art. 1, comma 5, del decreto-legge 1/2006)

sabato 21 aprile

15° giorno antecedente quello della votazione

- **Scade il termine** entro il quale:

il sindaco, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, **notifica la nomina** a coloro che sono stati nominati scrutatori; tale nomina, salvo diversa indicazione, vale anche per le operazioni per l'eventuale turno di ballottaggio. I sorteggiati devono comunicare al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo, entro 48 ore dalla notifica.

(art. 6 della legge 95/1989)

- **Inizia il periodo** in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*).

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

giovedì 26 aprile

10° giorno antecedente quello della votazione

- **Scade il termine entro il quale l'Ufficiale elettorale comunale inoltra** alla Commissione elettorale circondariale le eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze.

(art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

sabato 28 aprile

8° giorno antecedente quello della votazione

► **Scade il termine entro il quale:**

- a) **il sindaco cura l'affissione** nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, secondo l'ordine del sorteggio.

(art. 31, comma 1, e art. 34, comma 1, del testo unico 570/1960)

- b) **il presidente della Commissione elettorale circondariale invia** al sindaco di ciascun comune del circondario un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione;

(art. 18, comma 2, del testo unico 570/1960)

martedì 1° maggio

5° giorno antecedente quello della votazione

► **Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale decide** sulle eventuali proposte, pervenute dall'Ufficio elettorale comunale, per la variazione della sede degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 38, commi 3 e 4, del testo unico 223/1967)

da
martedì 1° maggio
sino a
lunedì 7 maggio

dal 5° giorno
antecedente la votazione
sino ai giorni della votazione
compresi

► **Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nei giorni della votazione gli uffici restano aperti per tutta la durata delle operazioni di voto.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299)

giovedì 3 maggio

3° giorno antecedente quello della votazione

► **Scade il termine** entro il quale:

- a) gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione;

(artt. 42, 43 e 44 del testo unico 570/1960)

(artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

- b) la Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni Ufficio di sezione.

(art. 35, comma 1, del testo unico 570/1960)

venerdì 4 maggio

2° giorno antecedente la domenica della votazione

- **I delegati di lista presentano al segretario comunale gli atti di designazione**, anche per l'eventuale votazione di ballottaggio, dei rappresentanti di lista presso le singole sezioni elettorali e presso l'Ufficio centrale. Il segretario ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Eventualmente, le designazioni possono essere comunicate anche direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della domenica purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

(art. 35, comma 2, del testo unico 570/1960)

- **Il sindaco pubblica il manifesto** con il quale dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 38, comma 4, del testo unico 223/1967)

- **Scade il termine entro il quale il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione:

- a) include i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
-

- b) rilascia ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

(art. 42, comma 3, del testo unico 570/1960)

(art. 8, commi 3 e 4, della legge 136/1976)

sabato 5 maggio

giorno antecedente quello della votazione

► **Inizia il divieto di effettuare:**

- a) **i comizi, le riunioni** di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) **la nuova affissione** di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
- c) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- d) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807)

► **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

► **Ore antimeridiane — Consegna ai presidenti** degli Uffici elettorali di sezione con il materiale occorrente per la votazione, degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o di detenzione, nonché degli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio.

(art. 27, comma 1, del testo unico 570/1960)

► **Ore 16.00 — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione** e provvede a far autenticare le schede di votazione.

(art. 47 del testo unico 570/1960)

► **All'atto dell'insediamento del seggio — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria, **fissa il giorno e le ore** in cui si procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti, fermo restando che gli stessi potranno votare se iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

(art. 44, comma 1, del testo unico 570/1960)
(art. 9 della legge 136/1976)

- ▶ Presentazione direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali che non sono già stati presentati al segretario comunale.

(art. 35, comma 2, del testo unico 570/1960)

- ▶ **Alla conclusione di tutti gli adempimenti sopra indicati**, il Presidente rimanda le operazioni dell'Ufficio al mattino del giorno successivo, domenica, con inizio delle votazioni alle ore 8.00, e provvede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi.

(art. 47, commi 10 e 11, e 48, comma 1, del testo unico 570/1960)

**domenica 6 maggio
e lunedì 7 maggio**

giorni di votazione

- ▶ **Continuano ad essere vietati:**

- a) **i comizi, le riunioni** di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) **la nuova affissione** di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
- c) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- d) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale;
- e) **la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- ▶ **I comuni organizzano** i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori diversamente abili il raggiungimento del seggio elettorale. Inoltre, **possono organizzare** speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

(art. 29, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

(art. 19, comma 1-bis, della legge 515/1993)

domenica 6 maggio

1° giorno di votazione

- ▶ **Prima dell'inizio della votazione** — Presentazione, direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali che non sono già stati presentati al segretario comunale.

(art. 35, comma 2, del testo unico 570/1960)

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore 8.00 per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate ed eventualmente, su richiesta degli elettori, dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

(art. 48, comma 1, e 51, comma 1, del testo unico 570/1960)

- ▶ **Il Presidente**, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, riprende le operazioni elettorali e, **alle ore 8.00, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 22.00.**

(art. 48, comma 1, e 51, comma 1, del testo unico 570/1960)

(art. 11, comma 1, della legge 81/1993)

- ▶ **Ore 22.00 — Il Presidente ammette a votare** gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio; quindi chiude l'urna e la sala e **rinvia le operazioni di voto alle ore 7.00 del giorno successivo, lunedì.**

(art. 51 del testo unico 570/1960)

lunedì 7 maggio

2° giorno di votazione

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore 7.00 per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

(art. 52 del testo unico 570/1960)

- ▶ **Il presidente**, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, riprende le operazioni elettorali e, **alle ore 7.00, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 15.00.** A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

(artt. 52 e 53 del testo unico 570/1960)

- ▶ **Immediatamente dopo la chiusura della votazione — Il presidente, dà inizio alle operazioni di riscontro preliminari** allo scrutinio. Successivamente, procede alla formazione delle buste contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate, **e le trasmette contemporaneamente**, per il tramite del comune, al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale.

(art. 53 del testo unico 570/1960)

- ▶ **Il presidente dà quindi inizio alle operazioni di scrutinio**, che devono concludersi entro 12 ore dall'inizio delle stesse.

(art. 59 del testo unico 570/1960)

(art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

(art. 11, comma 2, della legge 81/1993)

- ▶ **Nei comuni con sezione unica il presidente**, al termine delle operazioni di scrutinio, **proclama gli eletti**.

(art. 66 del testo unico 570/1960)

martedì 8 maggio

*1° giorno successivo alla votazione
(o, al più tardi, alle ore 8.00 del mercoledì)*

- ▶ **Adunanza dei Presidenti delle sezioni** — Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, quando il comune ha più sezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione riunisce i presidenti delle altre sezioni e, insieme ad esse, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni e proclama gli eletti. Questi adempimenti possono essere compiuti anche il lunedì sera, al termine delle operazioni di scrutinio.

(art. 67 del testo unico 570/1960)

- ▶ **Ufficio centrale** — Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.

Nel caso in cui nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il Presidente sospende le operazioni dell'Ufficio, individua i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni elettorali successive alla votazione di ballottaggio.

(art. 72 del testo unico 570/1960)

*entro 3 giorni dalla chiusura
delle operazioni di scrutinio*

- **Il sindaco** pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

(art. 61 del testo unico 570/1960)

*dal giorno della proclamazione dei risultati
fino a quelli della votazione di ballottaggio compresi*

- **Continua il periodo in cui:**

- a) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali ed indispensabili;

(art. 9 della legge 28/2000)

- b) **la comunicazione politica e la propaganda radio televisive** sono disciplinate dalla speciale normativa;

(legge 28/2000; artt. 1 e 15 della legge 515/1993; codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- c) **è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*);

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- d) **il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può effettuare lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni entro limiti fissati in legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*sino al trentesimo giorno successivo alla votazione*);

(art. 15 del decreto-legge 8/1993)

(art. 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 1° agosto 2002, art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004)

- e) i comuni su richiesta delle forze politiche che partecipano alle diverse consultazioni elettorali, **mettono a disposizione**, senza oneri a carico dei propri bilanci, locali di loro proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 19, comma 1, della legge 515/1993)

domenica 13 maggio

7° giorno successivo al giorno della votazione

- ▶ **Ultimo giorno utile:** per i candidati alla carica di sindaco ammessi alla votazione di ballottaggio, per dichiarare il collegamento con ulteriori liste di candidati, rispetto a quelle con le quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate, comprese quelle collegate al primo turno.

(art. 5, comma 7, legge regionale 9 marzo 1995, n. 14)

da
martedì 15 maggio
sino a
lunedì 21 maggio

dal 5° giorno
antecedente quello della votazione
sino ai giorni della votazione di ballottaggio
compresi

- ▶ **Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e i giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

giovedì 17 maggio

3° giorno antecedente
quello della votazione di ballottaggio

- ▶ **Scade il termine entro il quale** gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

(artt. 42, 43 e 44 del testo unico 570/1960)

(artt. 8 e 9 della legge 136/1976)

venerdì 18 maggio

2° giorno antecedente la votazione di ballottaggio

- ▶ **Scade il termine entro il quale il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione:
 - a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
 - b) **rilascia** ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

(art. 42, comma 3, del testo unico 570/1960)

(art. 8, comma 3, della legge 136/1976)

sabato 19 maggio

giorno antecedente quello della votazione di ballottaggio

- ▶ **Inizia il divieto di effettuare**, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:
 - a) **i comizi, le riunioni** di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) **la nuova affissione** di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
 - c) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
 - d) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale;

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

- ▶ **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- ▶ **Ore antimeridiane — Consegna ai presidenti** degli Uffici elettorali di sezione con il materiale occorrente per la votazione, degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare rispettivamente, nei luoghi di cura o di detenzione, nonché degli elenchi degli elettori ammessi al voto a

domicilio, compresi quelli che votano in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.

(art. 30 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

(art. 8, terzo comma, lettera a), della legge 136/1976)

(art. 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 1/2006 come modificato dalla legge 46/2009)

- ▶ **Ore 16.00 — Il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione e provvede a far autenticare le schede di votazione.**

(art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- ▶ **All'atto dell'insediamento del seggio — Il Presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria, **fissa il giorno e le ore** in cui si procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti, fermo restando che gli stessi potranno votare, per le elezioni provinciali, se iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia e, per le elezioni comunali, se iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

(art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

(art. 9 della legge 136/1976)

**domenica 20 maggio
e lunedì 21 maggio**

giorni della votazione di ballottaggio

- ▶ **Continuano ad essere vietati:**

- a) **i comizi, le riunioni** di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) **la nuova affissione** di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- c) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- d) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale;
- e) **la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- ▶ **I comuni organizzano** i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori diversamente abili il raggiungimento del seggio elettorale. Inoltre, **possono organizzare** speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

(art. 29, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

(art. 19, comma 1-bis, della legge 515/1993)

domenica 20 maggio

1° giorno della votazione di ballottaggio

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore 8.00 alle ore 22.00 per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

- ▶ **Il presidente** riprende le operazioni elettorali e, alle **ore 8.00**, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle **ore 22.00**. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

(art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

lunedì 21 maggio

2° giorno della votazione di ballottaggio

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore 7.00 per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

- ▶ **Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, riprende le operazioni elettorali di votazione alle **ore 7.00**, che si protraggono fino alle **ore 15.00**. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

(art. 64-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- ▶ **Immediatamente dopo la chiusura della votazione — Il presidente dà inizio alle operazioni di riscontro preliminari** allo scrutinio per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo; successivamente, procede alla formazione delle buste contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate, e le trasmette al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale.

(art. 53, comma 2, del testo unico 570/1960)

- ▶ **Il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio**, che devono concludersi entro 12 ore dall'inizio delle stesse.

(art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

martedì 22 maggio

*1° giorno successivo
alla votazione di ballottaggio
(o, al più tardi, la mattina del mercoledì)*

- ▶ **Ufficio centrale** — Il Presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.

(art. 72 del testo unico 570/1960)

*entro 3 giorni dalla chiusura
delle operazioni di scrutinio*

- ▶ **Il sindaco** pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

(art. 61 del testo unico 570/1960)
